

Circolare per il Cliente 02 dicembre 2020

Trattamento Iva dei buoni alimentari

A seguito dell'emergenza Covid-19 diversi Comuni e diversi imprenditori privati, stanno procedendo all'emissione diretta di documenti del tipo "buoni spesa", spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, disponibili ad accettare tali buoni spesa.

Dal lato fiscale, in caso di emissione "diretta" di buoni alimentari per la spesa (in tal caso in capo all'esercente commerciale si determina l'obbligo di accettare il buono come corrispettivo di una cessione di beni) il documento si viene a configurare come un **voucher multiuso** (art. 6-quater del DPR n. 633 del 1972).

Si tratta dell'ipotesi in cui l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento dell'Emittente dei buoni spesa si limita al pagamento dell'operazione previa presentazione, da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, opportunamente accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione.

Dunque, per i buoni multiuso, l'IVA si applica solo al momento dell'effettivo utilizzo del buono spesa, ossia, quando il buono spesa viene consegnato al negoziante dal possessore del buono in luogo del pagamento in denaro.

Al momento della vendita il negoziante dovrà emettere lo scontrino elettronico/documento commerciale da annotare nella sezione "corrispettivo non riscosso". È opportuno, come già detto, che l'esercente effettui una doppia stampa dello scontrino, in modo da tenere agli atti copia di tutti gli scontrini allegati ai rispettivi buoni spesa.

Nel registro prima nota corrispettivi il commerciante dovrà evidenziare le vendite a credito riferite ai buoni spesa dell'Emittente in una distinta colonna, in modo da avere un dettagliato riscontro.

Il documento fiscale che il negoziante dovrà poi emettere nei confronti dell'Emittente dei buoni spesa per la riscossione del proprio credito, trattandosi di operazioni "**fuori campo IVA**", la normativa NON prevede l'obbligo di emissione di fattura elettronica; ne consegue che il negoziante potrebbe emettere una nota di debito cartacea "fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a)", riportando nella stessa il dettaglio degli scontrini non riscossi a cui la stessa si riferisce, oppure il numero dei buoni spesa cartacei.

In caso contrario, il negoziante dovrà emettere fattura elettronica (operazione fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a) - codice N2); nel corpo della fattura dovrà dettagliare singolarmente gli scontrini a cui la fattura si riferisce.

Per l'Emittente dei buoni spesa si evidenzia ancora l'opportunità di:

- indicare espressamente sul buono che si tratta di un **voucher multiuso**, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l'esercente commerciale e il beneficiario finale del voucher/buono;
- indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l'impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 15 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento.